



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL DISCIPLINARE DI GARA

per la selezione di un socio privato di minoranza della società RetiAmbiente s.p.a. ai fini dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'A.T.O. Toscana Costa. CIG: 3744137F94.

Art. 1 Premesse

1. La Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa, con propria deliberazione assembleare n. 3 del 23 febbraio 2011, approvata con il voto favorevole di 85 su 111 comuni, pari al 90,30% delle quote rappresentate, stabiliva *"di individuare, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Toscana Costa, la società mista avente le caratteristiche di cui all'art. 23 bis, comma 2, lett. b), del d.l. 112/08 e del d.p.r. 168/10"*, la quale *"assumerà pertanto la qualità di gestore unico di ambito, in conformità alle previsioni di cui alla l.r. toscana 22 novembre 2007, n. 6"*.
2. Con la medesima deliberazione veniva approvato un Protocollo di Intesa, sottoscritto da 74 Comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito. Con tale Protocollo i Comuni, dato conto delle ragioni di tale scelta e dell'attività istruttoria preliminare svolta dall'ATO Toscana Costa, individuavano il percorso e gli obiettivi intermedi, nonché i criteri e gli indirizzi da seguire ai fini della costituzione della società e dell'affidamento del servizio.
3. Il Protocollo di Intesa conteneva un apposito cronoprogramma delle attività previste e necessarie per la costituzione della società, la scelta del socio privato e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero Ambito.
4. Con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Toscana Costa n. 6 del 31.5.2011 veniva aggiornato il cronoprogramma prevedendo, quali scadenze di maggior rilievo, la pubblicazione del bando di gara per la scelta del socio privato entro il 31.12.2011 e la stipula del contratto di servizio entro il 31.07.2012.
5. Nel giugno 2011 è intervenuta una prima rilevante modificazione del quadro normativo. Ad opera del *referendum* popolare del 12 e 13 giugno, sono stati infatti abrogati l'art. 23 bis del d.l. 112/08, convertito nella l. 133/08 ed il suo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168.
6. La Regione Toscana, a fronte di tale modificazione, con legge n. 37 del 2 agosto 2011, aveva previsto che, entro il 30 settembre 2011, le Comunità d'Ambito, avrebbero dovuto provvedere *"all'adozione ed alla trasmissione alla Giunta Regionale di una deliberazione concernente:*
 - a) la scelta della forma di gestione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 novembre

2007, n. 61 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e norme per la gestione dei rifiuti);

- b)** il cronoprogramma delle attività da espletare per l’affidamento del servizio di cui alla lettera a)” (art. 1, comma1).
- 7.** Stabiliva altresì tale legge che “*Sulla base del cronoprogramma di cui al comma 1, la Giunta regionale individua con apposito atto, per ciascuna comunità d’ambito, i termini per l’espletamento degli adempimenti necessari all’affidamento del servizio*” (art.1, comma 2). La mancata adozione della deliberazione entro il 30 settembre ed il mancato rispetto dei termini individuati dalla Giunta regionale avrebbero determinato il commissariamento, ai sensi dell’art. 81, comma 2, della l.r. n. 65/2010. La legge regionale, come peraltro esplicitato nel suo preambolo, era dettata dell’esigenza, da un lato, di una riconferma o meno delle scelte in ordine alla forma di affidamento da parte delle Comunità d’Ambito anche là dove queste, come nel caso dell’ATO Toscana Costa, fossero già state effettuate, tenuto conto della sopravvenienza normativa conseguente al *referendum* del 12 e 13 giugno 2011, e, dall’altro, della necessità, sempre a causa del mutato quadro normativo, di ridefinire la natura dell’inadempimento che dà luogo all’esercizio dei poteri sostitutivi regionali di cui al citato art. 81, l.r. n. 65/2010.
- 8.** Nel frattempo, il 13 agosto del 2011 entrava in vigore l’art. 4 del d.l. 138/2011, convertito nella l. 148/2011 il quale introduceva una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica sostanzialmente riproduttiva delle disposizioni dell’art. 23 bis del d.l. 112/08 e del suo regolamento attuativo, venute meno per effetto del *referendum*.
- 9.** La Comunità d’Ambito ATO Toscana Costa, in ottemperanza alle disposizioni regionali, con deliberazione assembleare n. 9 del 28 settembre 2011, rilevava, sulla scorta dei pareri legali acquisiti, come la forma della società mista individuata dai comuni appartenenti all’ATO Toscana Costa trovasse una propria e compiuta disciplina nel diritto comunitario, cui peraltro la stessa Corte Costituzionale aveva rinviato in sede di dichiarazione di ammissibilità del *referendum* (Corte Cost., 26 gennaio 2011, n. 24). Ricordava in particolare come la disciplina della società mista ricavabile da tali fonti non differisse sostanzialmente da quella contenuta nell’abrogato art. 23 *bis* d.l. 112/08, poi riconfermata dall’art. 4 del d.l. 138/11.
- 10.** Sussistevano quindi tutti i presupposti giuridici perché la scelta della forma di affidamento già effettuata con la precedente deliberazione assembleare n. 3 del 23 febbraio 2011 potesse essere confermata e potesse essere salvaguardata la complessa attività sinora svolta senza soluzione di continuità, anche indipendentemente dalla successiva entrata in vigore dell’art. 4 del d.l. 138/11.
- 11.** Richiamate anche le considerazioni dell’Advisor economico/finanziario per il quale “la società mista di ambito, opportunamente affrontate le inevitabili criticità, potrà costituire un soggetto industriale di notevole rilievo sul mercato, comparabile con i più importanti player operanti nel settore”, l’Assemblea stabiliva, sempre con la medesima delibera n.9/2011:
- a)** di confermare, “quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell’ATO Toscana Costa, la società mista rispondente ai principi ed alle norme comunitarie ed avente le caratteristiche di cui all’art. 4 del d.l. 13 agosto 2011”, precisando altresì che “la società mista assumerà pertanto la qualità di gestore unico di ambito, in conformità alle previsioni di cui alla l.r. toscana 22 novembre 2007, n. 61”;
- b)** di approvare un nuovo cronoprogramma, indispensabile al fine di tenere conto, pur nell’ambito della riconferma di una scelta già effettuata, di tutte le richiamate sopravvenienze;

- c) di trasmettere detta deliberazione ed il relativo cronoprogramma alla Regione Toscana ai fini e per gli effetti della LRT 2 agosto 2011, n. 37.
12. Il cronoprogramma così approvato conteneva, oltre all'indicazione dello sviluppo cronologico del complesso di attività e adempimenti finalizzati alla selezione del socio privato della costituenda società mista ed all'affidamento del servizio, due termini qualificati come perentori, ovvero la pubblicazione del bando di gara entro il 31.12.2011 ed il completamento dell'intera procedura, con la stipula del contratto di servizio, entro il 31.12.2012. La Regione Toscana, con DGR n. 973 del 14.11.2011, recepiva tali termini.
 13. In data 16.12.2011 è stata costituita una società per azioni denominata RetiAmbiente s.p.a. a capitale – in via meramente transitoria – interamente pubblico, che ha visto l'adesione di ben 95 Comuni su 111, ivi compresi i quattro capoluoghi di provincia.
 14. In data 28.12.2011, la Comunità d'Ambito ha pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GU/S) S249 del 28.12.2011 - 405884, il bando per la selezione, con procedura ad evidenza pubblica, del socio privato di RetiAmbiente S.p.A. Il bando è stato altresì pubblicato il 30/12/2011 sulla G.U.R.I. numero 153 - V^a Serie Speciale - Contratti Pubblici, nonché, per estratto, su "La Repubblica", su "Il Sole 24 ore", su "Il Tirreno" cronaca regionale e su "La Nazione" cronaca regionale.
 15. Sul sito Internet della Comunità d'Ambito (www.atotoscanacosta.it – sezione bandi e gare) è stato altresì pubblicato in data 29.12.2011 il Disciplinare di gara, unitamente ad i suoi allegati. Quest'ultimo prevede che la procedura si articoli in una serie di fasi successive, tra cui, in particolare:
 - a. la fase di manifestazione di interesse;
 - b. la fase di *due diligence*;
 - c. la fase del "dialogo competitivo";
 - d. la fase di presentazione dell'offerta.
 16. Questa Autorità è succeduta, in forza delle previsioni di cui alla legge regionale toscana 69/2011, a decorrere dal 1.01.2012, nei rapporti attivi e passivi e nell'esercizio delle funzioni della soppressa Comunità d'Ambito. Essa ha pertanto proseguito nello svolgimento della su richiamata procedura ad evidenza pubblica senza soluzione di continuità. Della suddetta procedura di gara sono state completate le prime due fasi, ovvero la raccolta delle manifestazioni di interesse e lo svolgimento di una (prima) attività di *due diligence* da parte dei concorrenti che dette manifestazioni di interesse hanno presentato.
 17. Con deliberazione assembleare n. 14 del 27.11.2012 (**All. "A"**), questa Autorità richiedeva alla Regione Toscana un differimento del termine per il completamento della procedura di gara per la scelta del socio privato di RetiAmbiente S.p.A. e per l'affidamento del servizio, già fissato al 31.12.2012 con la citata DGR n. 973 del 14.11.2011.
 18. La richiesta era basata su tre ordini di motivazioni, di seguito riassunte:
 - a) La necessità di disporre i necessari aggiornamenti in conseguenza delle ulteriori modificazioni del quadro normativo. Nel frattempo era infatti intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 138/2011, convertito nella l. 148/2011. Erano poi entrate in vigore le nuove disposizioni di cui all'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, anch'esse relative all'affidamento dei servizi pubblici locali.
 - b) La richiesta dei Comuni di Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci di essere inseriti nel territorio dell'ATO Toscana Sud, con conseguente modificazione delle delimitazioni territoriali degli Ambiti Territoriali Ottimali. Richiesta che, se accolta,

avrebbe determinato una consistente variazione del “perimetro” del servizio e, quindi, anche dell’oggetto della gara.

- c) La “prevista [...] prossima approvazione del Piano Interprovinciale di cui all’art. 11 LRT n. 25/98, come modificata dalla l.r. n.61/07 [...] destinata a riverberare i suoi effetti sulla procedura di gara in corso.”
19. La Regione Toscana, con DGRT n. 1212 del 28.12.2012, accoglieva la richiesta di proroga, fissando il nuovo termine per l’affidamento del servizio al gestore unico alla data del 31.12.2013.
20. Il Piano Interprovinciale di cui all’art. 11 LRT n. 25/98 non è stato tuttora approvato e pertanto la procedura di gara ed il conseguente affidamento dovranno necessariamente effettuarsi sulla base del Piano Straordinario di cui alla già citata D.G.R.T. 8 giugno 2009, n. 476. Alcune previsioni di tale piano sono tuttavia obiettivamente insufficienti, in particolar modo per ciò che attiene ad alcune dotazioni impiantistiche. Già in concomitanza con la pubblicazione del Disciplinare di gara, in data 16.12.2011, l’ATO Toscana Costa ha approvato un Documento di aggiornamento del Piano Straordinario che ha poi allegato agli atti di gara. Al fine di offrire ai concorrenti un quadro il più possibile puntuale delle attività da svolgere e degli investimenti da effettuare, anche di tale Documento si è reso necessario un ulteriore aggiornamento, che si allega al presente atto (**AII. “B”**).
21. La richiesta dei Comuni di Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Campiglia Marittima, Castagneto Carducci è stata accolta e la modifica dell’estensione territoriale dell’ATO Toscana Costa e dell’ATO Toscana Centro si è perfezionata esclusivamente con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 59 dell’11.6.2013, ai sensi dell’art. 30 LRT 69/2011.
22. Il Direttore Generale di questa Autorità, a fronte di tali sopravvenienze e tenuto conto della conferma, da parte dei comuni, della scelta della società mista quale forma di affidamento del servizio (conferma già contenuta nella deliberazione assembleare n. 14 del 27.11.2012 e ribadita in successivi atti di indirizzo), ha elaborato un nuovo cronoprogramma il quale prevede il completamento delle procedure finalizzate alla realizzazione di detto affidamento entro il 31.12.2014. Il cronoprogramma è stato inviato alla Regione Toscana con apposita nota in data 19.12.2013 (**AII. “C”**), richiedendo un ulteriore differimento sino a tale data dei termini di cui alla già citata l.r. n. 37/2011.
23. Quanto agli effetti delle sopravvenienze normative, questa Autorità, sulla base dei pareri legali acquisiti, ha valutato come la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 4 del d.l. 138/2011 abbia determinato un effetto analogo a quello conseguente al *referendum* abrogativo del 12 e 13 maggio 2011, con la piena applicabilità delle norme e dei principi comunitari. La conformità degli atti di gara alle norme ed ai principi in questione ne rende pertanto possibile la piena conservazione, ferma restando la necessità, in ragione del tempo trascorso dalla data in cui sono state raccolte le manifestazioni di interesse, di una riapertura dei termini per dette manifestazioni, consentendo che le stesse siano formulate in presenza di un quadro attuale ed aggiornato e favorendo la più ampia partecipazione alla procedura.
24. Parimenti, sempre in ragione del tempo trascorso, si rende necessaria la pubblicazione del presente atto, quale aggiornamento ed integrazione del Disciplinare di cui al precedente punto 15.
25. Entro il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono stati offerti, a fronte di specifiche richieste, appositi chiarimenti - resi noti alla generalità dei potenziali concorrenti mediante pubblicazione sul

sito Internet dell'Autorità in data 12.03.2012, come ultimo e definitivo aggiornamento - i quali restano pienamente validi ed efficaci.

Art. 2 Integrazioni al Disciplinare

1. Al Disciplinare indicato al precedente art. 1, punto 15, sono apportate le modificazioni, integrazioni, precisazioni e chiarimenti di seguito indicati.
2. I requisiti di cui all'art. 3, punto 5, del Disciplinare sono modificati come segue:
 - 5.1.** *esperienza di pianificazione economico-finanziaria e gestione di programmi di investimento per volumi non inferiori ad € 30.000.000,00 (€ trentamilioni/00), effettuati negli ultimi cinque anni (2009-2013) a supporto dell'assetto produttivo di una o più aziende che abbiano avuto in tale quinquennio un fatturato aggregato medio annuo non inferiore ad € 100.000.000,00 (€ centomilioni/00) e / o una media di 1.000 dipendenti;*
 - 5.2.** *esperienza almeno triennale nella gestione del ciclo finanziario e commerciale, derivante da attività di bollettazione e riscossione di tariffa o da altre attività;*
 - 5.3.** *avere realizzato un fatturato medio annuo, nel triennio 2011-2013, non inferiore ad € 100.000.000 (€ cento milioni/00) per lo svolgimento delle attività di "gestione di rifiuti urbani ed assimilati" intendendosi per tale la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, incluse le attività di gestione e realizzazione degli impianti di trattamento, trattamento ai fini del recupero e smaltimento, le attività di raccolta , raccolta differenziata, spazzamento, commercializzazione e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati."*
3. I punti 6 e 7, art. 7 del Disciplinare sono modificato come segue:
 - 6.** *Nella fase di dialogo competitivo i concorrenti potranno formulare le loro proposte in ordine agli "specifici compiti operativi" che devono essere affidati al socio privato, da individuarsi nell'ambito delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di cui alle Tabelle 10 e 11 riportate nel Documento di cui all'All. "B" al presente atto, ferma restando, ancora una volta, l'insindacabile discrezionalità dell'amministrazione nell'accoglimento delle proposte medesime. Al termine della fase di dialogo competitivo le scelte definitive dell'Amministrazione in ordine a detti compiti saranno formalizzate nel Documento Tecnico descrittivo precedentemente richiamato o in altri Documenti Tecnici che verranno posti alla base della successiva fase di presentazione dell'offerta.*
 - 7.** *Al termine della fase del dialogo competitivo, allorché i soci pubblici di RetiAmbiente s.p.a. avranno completato i loro conferimenti in natura e prima dell'avvio della successiva fase di presentazione dell'offerta, ai concorrenti sarà consentito l'espletamento di una ulteriore attività di due diligence, ad integrazione di quella già effettuata, ai fini di una completa informazione in ordine agli elementi sopravvenuti."*
4. L'art. 3, punto 9, del Disciplinare è modificato come segue:
 - 9.** *Si avverte inoltre che, ai fini dello svolgimento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come per le attività di realizzazione e/o manutenzione di impianti, occorrerà altresì il possesso degli specifici titoli abilitativi richiesti dalla legge. Ciò dicasi: per quanto attiene all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 d.lgs. 152/06 per categorie e classi corrispondenti alle attività da svolgere; per quanto attiene al possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. 163/06, relativamente alle attività di costruzione e/o manutenzione di impianti e per altri requisiti e/o titoli richiesti dalle norme vigenti. Atteso che la definizione degli "specifici compiti operativi" riservati al*

socio privato della società mista è rimessa alle fasi successive della presente procedura ed in particolar modo alla fase di dialogo competitivo, in dette fasi i concorrenti che dichiareranno o proporranno di svolgere dette attività, dovranno altresì dimostrare il possesso dei requisiti abilitativi suddetti.”

5. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui all'art. 4 del Disciplinare è nuovamente fissato alla data del 04.04.2014. L'istanza e le dichiarazioni di cui alle lett. a. e b. dell'art. 4, punto 1, del Disciplinare dovranno essere inserite in un plico recante il riferimento "*RetiAmbiente s.p.a. – procedura per la scelta di un socio di minoranza*", che dovrà essere recapitato presso l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, via C. Cogorano, 25 – 57123 Livorno, **entro le ore 12,00 del 04.04.2014**. Il plico dovrà essere spedito mediante raccomandata postale, posta celere, agenzie di recapito, ovvero direttamente consegnato a mano o tramite PEC inviate all'indirizzo: atotoscanacosta@postacert.toscana.it. In tal caso le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente. Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato.
6. I concorrenti che abbiano già presentato le loro manifestazioni di interesse nel termine originariamente previsto dal Disciplinare (1° marzo 2012) o in quello successivamente prorogato con comunicazione del Responsabile del procedimento del 29.02.2012 (15 marzo 2012), potranno:
 - a) tenere ferme le manifestazioni di interesse così come già formulate;
 - b) formulare nuove manifestazioni di interesse, in sostituzione di quelle precedentemente formulate;
7. I concorrenti, di cui al punto 6, lett. a), dovranno, entro il termine di cui al precedente punto 5, produrre una nuova dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2 ed una nuova dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 secondo il fac-simile di cui all'allegato n. 10 del Disciplinare indicato al precedente art. 1, punto 15 e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, ovvero dalla persona munita dei relativi poteri, ed allegando ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione secondo il facsimile allegato 6 dovrà essere resa da tutte le imprese facenti parte dei costituendi raggruppamenti / consorzi e, se si tratta di consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006, la dichiarazione dovrà essere resa sia dal legale rappresentante di tali soggetti che dalle singole imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di intervenire.
8. I concorrenti, di cui al precedente punto 6, lett. a) che, entro il termine e con le modalità di cui al precedente punto 5, non presenteranno le nuove dichiarazioni di cui al precedente punto 7, saranno considerati, a tutti gli effetti, non più interessati alla partecipazione alla presente procedura di gara.
9. I concorrenti che hanno già presentato le loro manifestazioni di interesse verranno espressamente e direttamente avvisati della pubblicazione del presente atto e di quanto indicato ai punti che precedono.
10. Esaurita la fase delle manifestazioni di interesse, tutti i concorrenti saranno chiamati a partecipare alla fase di *due diligence* ed alle successive fasi della procedura. Con la fissazione del nuovo termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, la procedura si intende quindi riavviata e si svolgerà con la sequenza indicata nel Disciplinare.
11. Le risposte ai chiarimenti allegate al presente atto (**AII. "D"**) costituiscono ad ogni effetto parte integrante del Disciplinare, così come integrato dal presente atto. Il richiamo, ivi contenuto, ai requisiti di cui all'art. 3, punto 5, del Disciplinare, si intende riferito ai medesimi requisiti così come riformulati ai sensi del precedente punto 2.

12. I riferimenti alle norme di cui all'art. 4 del d.l. n. 138/2011, convertito nella l. 148/2011, contenuti nel Disciplinare, si intendono effettuati alle corrispondenti norme e principi comunitari ed in ogni caso tutte le previsioni del Disciplinare e degli altri atti della procedura che non siano espressamente integrate e/o modificate dal presente atto restano pienamente valide ed efficaci ad ogni effetto.

Art. 3 Altre disposizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che la raccolta dei dati relativi alla scelta del contraente ed il loro conferimento hanno natura facoltativa fermo restando che la mancata produzione della documentazione richiesta comporterà l'esclusione dalla gara. Titolare del trattamento è il Dirigente Responsabile del Procedimento: Dott. Michele Francesco Pinotti, Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario della Autorità per il servizio gestione integrata r.u. A.T.O. Toscana Costa.
2. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere rivolte esclusivamente a mezzo fax (0586 214440) o via e-mail ai seguenti indirizzi entro e non oltre sette giorni precedenti la scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse:
borchi@atotoscanacosta.it pinotti@atotoscanacosta.it
3. Della riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e del presente atto integrativo viene resa pubblica informazione con modalità equipollenti a quelle con cui si è provveduto alla pubblicazione del bando di gara richiamato all'art. 1, punto 14 del presente atto e del Disciplinare, ovvero: mediante avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana e sui quotidiani: "La Repubblica", "Il Sole 24 ore", "Il Tirreno" cronaca regionale e "La Nazione" cronaca regionale.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente atto o dai suoi Allegati, restano ferme le disposizioni del bando e del Disciplinare di gara più volte richiamati.

Livorno, 13.02.2014

Il Direttore Generale
(Dr. Franco Borchi)

Allegati:

A – Delibera Assemblea Autorità ATO Toscana Costa n. 14 del 27-11-2012;

B – Nota informativa di aggiornamento del piano straordinario;

C – Nota di richiesta alla RT per il differimento termini conclusione gara;

D – Elenco delle risposte ai quesiti pervenuti.